

Aggiornamento del PUT alla l. 8 agosto 1985, n. 431/85

Successivamente all'uscita della l. 8 agosto 1985, n. 431 la regione si è dotata della l.r. 18 agosto 1989, n. 26, avvalendosi della facoltà prevista di assegnare al PUT una particolare considerazione dei valori paesaggistico-ambientali.

Tale orientamento si fondava su due ordini di motivazioni:

- la forma-piano del PUT, direttamente cogente, garantiva, sostanzialmente per le stesse categorie nominate dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, un vincolo di tutela in alcuni casi anche più efficace di quella prevista dalla stessa normativa nazionale;
- l'assunzione della tutela ambientale all'interno della disciplina urbanistica, primato metodologico dell'Umbria, aveva l'ambizioso obiettivo di eliminare in partenza il potenziale conflitto tra tutela ambientale e sviluppo. Un approccio siffatto, tutto "urbanistico", non è stato però adeguatamente percepito sul territorio e dagli operatori economici, sia perchè confuso con gli effetti della l. 8 agosto 1985, n. 431, sia perchè il vizio "mentis" insito nella metodologia indicata, subordinava o ghezzava alla fine, la tutela ambientale e paesaggistica alle "esigenze dello sviluppo", non assegnando alcun ruolo economico al territorio ed ai suoi valori ambientali.

L'adeguamento del 1989 ha comunque conseguito in Umbria alcuni risultati di valore positivo:

a) il sostanziale ampliamento delle categorie naturalistiche protette rispetto a quelle originariamente presenti nel 1983, e quindi una più efficace tutela del territorio regionale. Grazie a questa particolare azione del PUT, all'Umbria è stata risparmiata l'imposizione dei provvedimenti nazionali di vincolo che hanno congelato, in altre Regioni, qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, producendo nella realtà, un'accelerazione del fenomeno dell'abusivismo edilizio;

b) la definizione di una normativa urbanistica che ha consentito ai Comuni di poter operare delle varianti non sostanziali, nel rispetto delle indicazioni del PUT, e quindi anticipando quei principi di autonomia che sono stati alla base della l. 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31.